



Decisione/1357/TFNSVE-2026-2027
Registro procedimenti n. 5262/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Roberto Leoni - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 5262/TFNSVE/2025-2026, 5262 - Ricorso proposto dalla società ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATL ROMA NORD LODIGIANI (matricola 963060) contro la società REAL SAN BASILIO 1960 (matricola 932437) per il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore SCHIFFINO LUCA (matricola 2407319)

in data 30 giugno 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società A.S.D. ATL. ROMA NORD LODIGIANI (matricola 963060) ha proposto ri-corso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società REAL SAN BASILIO 1960 (matricola 932437), per la dichiarazione del diritto al pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, con riferimento al calciatore LUCA SCHIFFINO (matricola 2407319).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui all'attestazione alle-gata al ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titola-re del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel sud-detto documento.



Il premio è stato quantificato in euro 98,00 (novantotto/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
 - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la società REAL SAN BASILIO 1960 (matricola 932437) tenuta alla corresponsione, in favore della società A.S.D. ATL. ROMA NORD LODIGIANI (matricola 963060), del premio di formazione tecnica relativamente al calciatore LUCA SCHIFFINO (matricola 2407319), nella misura di euro 98,00 (novantotto/00).

L'ESTENSORE

Roberto Leoni

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai